



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

Prot. n. 27449/2022 Area III

VISTO il provvedimento della Provincia di Forlì - Cesena, n. 0013706 in data 09/06/2022, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata "33° GIRO DONNE" 5^ TAPPA "CARPI - REGGIO EMILIA" per il giorno 05/07/2022;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara (risultanti dalla autorizzazione) che interessa tra l'altro strade Provinciali e tratti di strade site nel territorio dei Comuni di Reggio Emilia, Albinea, Bibbiano Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Correggio, Guastalla, Novellara, Poggio, Quattro Castella, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/558505/116/1 del 09.11.1998 e la n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 2 maggio 2008;

ACQUISITI i pareri della Questura e del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia;

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nelle forme di seguito indicate;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno 05/07/2022, dalle ore 10.50 fino alle ore 14.30, per il percorso della competizione sopraindicata, risultante dalla domanda e specificato nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della competizione sopracitata, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Il divieto di circolazione e sosta delle persone e dei veicoli, non al seguito della gara, lungo il percorso e negli orari sopra individuati.

E' fatto obbligo alla società organizzatrice della manifestazione sportiva di realizzare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

E' fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel richiamato provvedimento autorizzatorio della Provincia di Forlì - Cesena che fanno parte integrante della presente Ordinanza.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Leg. vo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

- L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione, ed in modo particolare garantirà un impiego sufficiente e congruo, a presidio di tutti i percorsi ed itinerari segnalati, di personale dotato di idonea preparazione e competenza professionale ed opportunamente responsabilizzato in ordine alle specifiche necessità di assistenza tecnica ed organizzativa della gara in questione.
- La carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Leg.vo 30.4.1992 n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
- Gli Organi della Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Forlì - Cesena citato in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
- La Questura di Reggio Emilia e le altre Amministrazioni interessate disporranno, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie misure di vigilanza ai fini di assicurare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Reggio Emilia, 29/06/2022

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO
(Salvi)

Firmato digitalmente da:
PATRIZIA SALVI
Ministero dell'Interno
Firmato il 29/06/2022 11:22
Seriale Certificato: 10075
Valido dal 28/10/2020 al 29/10/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI